



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CESSIONE DEL CONTRATTO DI *LEASING* AUTO

Prendendo spunto da un recente intervento dell'Agenzia delle Entrate, si coglie l'occasione per ricordare il trattamento Iva/dirette della cessione del contratto di *leasing*, con specifico riferimento al caso di contratto riguardante un'autovettura.

Ciò premesso, si segnala che la cessione della vettura (o di un contratto di *leasing* relativo ad una vettura) è sempre situazione decisamente delicata dal punto di vista fiscale; si invita pertanto la gentile clientela, **PRIMA di effettuare tale operazione**, onde evitare spiacevoli sorprese fiscali, a contattare lo Studio per verificare sia il corretto trattamento Iva, ma soprattutto **verificare quali siano gli accorgimenti necessari per ottimizzarne il trattamento fiscale.**

Il corrispettivo per la cessione del contratto

I contratti di *leasing* normalmente stipulati dalle aziende, specialmente in relazione al caso della autovetture, hanno tendenzialmente due caratteristiche:

1. una durata inferiore alla vita utile del bene;
2. un prezzo di riscatto previsto nel contratto inferiore (anche di molto) al reale valore del bene al momento in cui il contratto stesso terminerà.

Conseguentemente, i canoni periodici e il maxicanone iniziale che vengono pagati dall'utilizzatore non si riferiscono al solo diritto di utilizzare il bene, ma in sé hanno anche una componente legata all'acquisto della vettura. Pertanto, quando l'intestatario del contratto consente ad un terzo il diritto a subentrare nel contratto (spesso a ridosso della scadenza), egli pretenderà che tale soggetto gli corrisponda un importo (tendenzialmente pari al valore di mercato del bene al netto degli oneri che il compratore si è accollato, ossia il valore di riscatto e i canoni a scadere).

Tale pagamento è il corrispettivo pagato dall'acquirente per la cessione del contratto: vediamo ora il relativo trattamento fiscale.

Il trattamento ai fini Iva

Se la cessione del contratto è avvenuta a fronte di un corrispettivo, essa è considerata prestazione di servizi, quindi al corrispettivo deve essere applicata **Iva** nella misura del **20%**; dovrà essere assoggettato ad Iva **l'importo effettivamente richiesto dal cedente.**

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Al riguardo, la C.M. n.8/E/09 ha chiarito che se in relazione ai canoni di locazione della vettura l'iva è stata detratta solo in parte, allora anche il corrispettivo di cessione del contratto sarà assoggettato ad Iva nella medesima proporzione: se sui canoni l'iva è stata detratta al 40%, anche il corrispettivo per la cessione del contratto sarà soggetto ad Iva per il 40% del suo ammontare. Secondo l'Agenzia, si applica in maniera estensiva una regola (art.13 del DPR n.633/72) prevista per la cessione dell'autovettura che era stata acquistata direttamente dal contribuente.

ESEMPIO

Canoni periodici → Iva detratta al 40%
Corrispettivo di cessione del contratto → €1.000

Il corrispettivo di cessione dovrà essere assoggettato ad Iva solo per il 40%: quindi solo su €400 sarà applicata Iva nella misura del 20%. L'iva che dovrà essere addebitata dal cedente il contratto è pertanto pari ad €80.

Poiché la cessione del contratto relativo ad un'autovettura è stata equiparata alla cessione diretta dell'autovettura, la necessaria conseguenza è quella per cui l'**acquirente** ha diritto a **detrarre** l'imposta in base alle regole previste per l'acquisto dell'autovettura (quindi, di regola, la detrazione sarà ammessa nel limite del **40%**).

Il trattamento ai fini delle imposte dirette

Il corrispettivo da cessione del contratto è componente imponibile; al riguardo è prevista una disposizione nell'art.88 del Tuir, volta ad evitare manovre elusive, secondo cui "... *In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.*" In altre parole, indipendentemente da quale sia il corrispettivo di vendita, il cedente dovrà tassare un importo pari al valore normale del bene che va a cedere, ridotto dei canoni residui e dal prezzo di riscatto attualizzati. Pertanto, qualora il prezzo di cessione sia inferiore a tale importo, la differenza sarà oggetto di variazione in aumento in dichiarazione.

ESEMPIO

Valore normale del bene alla data di cessione	= €10.000
Canoni a scadere attualizzati	= €2.300
Prezzo di riscatto attualizzato	= €900
Sopravvenienza attiva	→ €10.000 - €2.300 - €900 = €6.800
Prezzo di cessione del contratto	= €5.000
Ulteriore tassazione dichiarazione dei redditi	→ €6.800 - € 5.000 = €1.800

Ovviamente, se il corrispettivo è superiore o uguale a tale valore, non vi sarà alcun componente imponibile aggiuntivo oltre al provento incassato.

Si deve quindi ricordare che, quando si cede un contratto di *leasing*, non vi è alcun vantaggio in termini di tassazione nel prevedere un basso corrispettivo.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate non si è mai espressa circa l'imponibilità del provento conseguito in sede di cessione del contratto; per quanto riguarda la cessione di una vettura in proprietà esiste una disposizione che consenta di tassare solo in parte la plusvalenza conseguita (in ragione di quanti ammortamenti sono stati precedentemente dedotti). La medesima disposizione non è espressamente prevista nel caso di cessione del contratto.

Cessione di autovettura riscattata

Si coglie l'occasione anche per ricordare la posizione dell'Agenzia delle Entrate (C.M. n.47/E/08) in merito al trattamento da riservare alla plusvalenza realizzata in sede di **cessione di un'autovettura riscattata**:

- ⇒ se la cessione avviene entro il periodo d'imposta in cui viene riscattato il bene, la plusvalenza è imponibile nello stesso rapporto tra canoni dedotti e canoni pagati (trattandosi di bene a deducibilità limitata, i canoni sono stati dedotti solo in parte);
- ⇒ se la cessione avviene in un periodo successivo, quindi alla fine del periodo d'imposta (ed eventualmente in quelli successivi) in cui la vettura è stata ammortizzata, la plusvalenza è imponibile nel rapporto esistente tra ammortamenti dedotti e ammortamenti totali stanziati a conto economico (anche gli ammortamenti vengono infatti dedotti solo in parte).

Nel caso in cui il costo originario della vettura sia superiore al limite fiscale (€18.076), e il prezzo di riscatto sia inferiore a tale limite, la seconda situazione risulta penalizzante perché aumenta la percentuale di plusvalenza imponibile rispetto a quanto dedotto. Tale soluzione è tanto più penalizzante quanto più il valore originario della vettura è elevato e quanto più è basso il prezzo di riscatto.

Pertanto, se viene **riscattata un'autovettura** e c'è l'intenzione di cederla nel breve periodo, conviene che la cessione avvenga **entro la fine del periodo d'imposta in cui questa è stata riscattata**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016